

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI
"TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO" DEL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI UN CORPO UNICO DI
POLIZIA LOCALE**

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di settembre, presso la sede dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino", piazza del Comune, Montefalco, con la presente convenzione in cui intervengono:

- il Comune di Bevagna, nella persona del Sindaco pro tempore Analita Polticchia autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 15/07/2011, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Campello sul Clitunno, nella persona del Sindaco pro tempore Paolo Pacifici autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2011;
- il Comune di Castel Ritaldi, nella persona del Sindaco pro tempore Andrea Reali autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2011, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Giano dell'Umbria, nella persona del Sindaco pro tempore Paolo Morbidoni, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/03/2011, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Gualdo Cattaneo, nella persona del Sindaco pro tempore Andrea Pensi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2011, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Massa Martana, nella persona del Sindaco pro tempore Maria Pia Bruscolotti, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2011, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Montefalco, nella persona del Sindaco pro tempore Donatella Tesei, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07/04/2011, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Trevi, nella persona del Commissario Prefettizio Prefetto dott. Luigi Pizzi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2/C.C. del 06/09/2011, esecutiva ai sensi di Legge;
- l'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino", nella persona del Presidente pro tempore Donatella Tesei, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio n. 5 del 13/04/2011, esecutiva ai sensi di Legge;

PREMESSO

- che con atto del 29 settembre 2001 tra i Sindaci dei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi è stata costituita l'Unione dei Comuni delle "Terre dell'Olio e del Sagrantino", in linea con le disposizioni di cui

all'art. 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai commi 25-26-27-28-29-30-31 dell'art. 14 della Legge del 30.07.2010 n. 122 ed alla Legge Regionale 25.01.2005, n. 1 e s.m.i.;

- che ai sensi della Legge Regionale 25.01.2005, n. 1 e s.m.i., più Comuni possono accordarsi per l'istituzione e la gestione del servizio di Polizia Municipale in forma associata, definendo d'intesa fra loro le modalità essenziali di svolgimento della funzione associata;
- che il comma 3 dell'art. 3 dello Statuto dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino", tra le finalità dell'Unione, prevede, per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali, la forma associata;
- che ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" approvato dai rispettivi Consigli Comunali, tra le funzioni da svolgere in forma associata sono previste anche quelle di Polizia Municipale;
- che, mediante l'approvazione dello schema della presente convenzione, i Consigli Comunali dei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Massa Martana, Montefalco, Trevi ed il Consiglio dell'Unione, hanno definito la disciplina dei profili operativi e dei rapporti finanziari tra gli Enti conseguente all'attivazione della gestione associata di cui trattasi.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra i Comuni di Campello sul Clitunno, Bevagna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Massa Martana, Montefalco, Trevi e l'Unione dei Comuni delle "Terre dell'Olio e del Sagrantino", come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità

1. La presente convenzione persegue le seguenti finalità:

- garantire il rispetto della legalità e la certezza del diritto da perseguire attraverso l'ottimizzazione del servizio di vigilanza nel territorio dell'Unione da attuare mediante la crescita professionale dei dipendenti per meglio soddisfare la popolazione nei suoi bisogni e necessità.

2. A tale scopo ci si prefigge l'obiettivo della gestione associata che è quello di attuare la gestione di funzioni e servizi di Polizia Municipale attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, perseguendo l'uniformità dei comportamenti, delle procedure e delle metodologie di intervento anche attraverso comuni percorsi formativi e di aggiornamento.

3. La gestione associata è finalizzata a garantire un più efficace presidio del territorio dei Comuni dell'Unione ed una presenza coordinata in tale ambito, finalizzata, oltre che ai compiti ed alle prerogative proprie della Polizia Municipale, alla prevenzione ed ai controlli in materia di polizia amministrativa di competenza, ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

4. Inoltre, le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione ha come oggetto il conferimento all'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino", da parte dei Comuni di Bevagna, Campello sul

Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi di tutti i compiti, le funzioni e le attività di polizia municipale di rispettiva competenza – ai sensi della legislazione vigente.

2. La gestione associata delle funzioni di polizia locale viene attuata dall'Unione dei Comuni mediante l'istituzione del Corpo Unico di Polizia Locale, il quale verrà organizzato secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Il Corpo Unico di Polizia Locale è chiamato a svolgere, oltre a quanto previsto all'art. 5 della Legge 65/86 e s.m.i., tutte le funzioni ed i servizi previsti derivanti dalle leggi dello Stato, della Regione e dai regolamenti dei singoli Comuni.

In linea con le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 1/2005 e s.m.i., al Corpo Unico di Polizia Locale potranno essere assegnate ulteriori funzioni dal regolamento di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, il quale provvederà, tra l'altro:

- a) all'organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza;
- b) all'allestimento di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio, attiva in tutti giorni dell'anno (centrale operativa unica);
- c) all'organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa locale nei territori di singola competenza;
- d) al servizio di polizia stradale con particolare riguardo alla rilevazione degli incidenti stradali (ai sensi art. 12 comma 1 lettera e del D.Lgs. 285/92 n.C.S.) nonché degli altri servizi previsti dall'art. 11 del c.d.s.

3. Ogni singolo Comune, metterà in atto tutte le misure necessarie alla redistribuzione delle funzioni attualmente svolte dai comandi municipali a qualsiasi titolo e comunque non attinenti alla funzione di Polizia Municipale;

4. Il conferimento all'Unione delle funzioni in materia di polizia locale è integrale, per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuino in capo a nessun Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, fatta salva l'articolazione in presidi territoriali per un miglior rapporto con la cittadinanza.

Art. 3 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Municipale di cui all'articolo 2 è individuato nel territorio dell'Unione dei Comuni delle Terre dell'Olio e del Sagrantino. Ogni riferimento alla competenza territoriale di cui alla Legge 122/2010 ed alla Legge Regionale 1/2005 e s.m.i., relativamente ai compiti di polizia locale, si intende esteso all'intero ambito territoriale dell'Unione, e conseguentemente il personale può operare, nello svolgimento dei compiti assegnatigli, nel territorio dei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi.

2. Nell'esercizio dei compiti assegnati il personale dipende funzionalmente dall'Unione dei Comuni ed è sottoposta all'autorità del Presidente dell'Unione, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 65/86 e s.m.i. Restano ferme le funzioni, e le prerogative dei Sindaci dei Comuni per quanto di loro competenza.

3. La sede del coordinamento del Corpo Unico di Polizia Municipale è individuata con deliberazione della Giunta dell'Unione.

4. Presso ciascuno dei Comuni stipulanti la presente convenzione è comunque istituito un Presidio di Polizia Municipale, coordinato dalla centrale operativa unica.

5. L'Unione potrà aderire nella sua totalità ad accordi ed intese con altri Enti Locali e/o Amministrazioni statali in materia di polizia locale ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86 e s.m.i. Detti accordi saranno comunicati al Prefetto.

6. Agli effetti di quanto stabilito dal presente articolo, copia della presente convenzione sarà inviata al Sig. Prefetto di Perugia, per quanto di competenza. Allo stesso organo dello Stato saranno tempestivamente comunicati i nominativi del responsabile e degli operatori di Polizia Municipale assegnati al Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni delle Terre dell'Olio e del Sagrantino.

7. Al Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale spetteranno tutti gli obblighi ed i doveri previsti dalla normativa vigente in materia e dai C.C.N.L.

Art. 4 – Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:

- Il Presidente dell'Unione dei Comuni, sentita la Giunta dell'Unione, elabora gli indirizzi programmatici che dovranno essere attuati nell'ambito della gestione associata nel rispetto delle prerogative del Consiglio dell'Unione, nonché dei singoli Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione;
- il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale traduce gli indirizzi in attività operative;
- il Comandante risponde al Presidente dell'Unione dei risultati della gestione associata e dell'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.

Art. 5 - Regolamento

1. Il funzionamento e tutto quanto concerne l'organizzazione saranno oggetto di apposito regolamento che sarà redatto ed approvato ai sensi degli art. 7 ed 11 della Legge 65/86 e s.m.i. in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e tenuto conto del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale e delle peculiarità di ciascun Comune facente parte dell'Unione.

2. Il regolamento, in quanto finalizzato all'ordinamento ed alla gestione del servizio espletato dal Corpo Unico di Polizia Locale, è approvato all'unanimità dei presenti della Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione

1. Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di approvazione del Regolamento di cui all'art. 5 della presente convenzione.

2. I procedimenti afferenti le funzioni di Polizia Municipale non conclusi dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente convenzione sono portati a termine - mediante l'adozione del corrispondente provvedimento finale - dall'Unione dei Comuni delle "Terre dell'Olio e del Sagrantino". Sono per contro da ricondurre in via esclusiva ai singoli Comuni gli effetti correlati agli atti ed ai provvedimenti inerenti le funzioni di Polizia Municipale già adottati alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

3. Restano fermi, sino alla data di scadenza e salvo diverse disposizioni, gli effetti degli accordi negoziali sottoscritti dai Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi con terzi soggetti aventi quale oggetto, tra gli altri, i servizi e le funzioni riconducibili alla gestione associata di Polizia Locale attivata con la presente convenzione.

Art. 7 - Forme di consultazione

1. Competono al Consiglio dell'Unione le funzioni di programmazione delle attività inerenti la gestione associata della Polizia Locale. Alle sedute del Consiglio può essere invitato a partecipare, in ragione delle funzioni svolte, il Comandante del Corpo Unico di

Polizia Locale.

Il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale è nominato dal Presidente dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino", su mandato della Giunta stessa.

I compiti e le funzioni del Comandante troveranno giusta applicazione nell'apposito regolamento.

2. Al Consiglio dell'Unione sono attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni:

- a. determinazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi da perseguire;
- b. approvazione del programma annuale e triennale di attività;
- c. esame ed approvazione del budget previsionale di spesa – entro il 30 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento - e dei relativi prospetti di ripartizione degli oneri afferenti alla gestione associata;
- d. esame del consuntivo predisposto dal Responsabile del Servizio entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, attinente il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi della gestione associata e dei prospetti di ripartizione degli oneri;
- e. risoluzione dei problemi interpretativi che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione.

3. L'Unione si impegna a trasmettere ai Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi copia degli atti fondamentali relativi alla gestione associata di Polizia Locale assunti dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente dell'Unione.

Art. 8 - Dotazione organica

1. Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale e graduale delle strutture e dei mezzi, il personale a tempo indeterminato della Polizia Municipale dei Comuni stipulanti la presente convenzione viene, nella prima fase, assegnato in comando per un termine massimo di 24 mesi secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, lettera b, della L.R. 25.1.2005 n. 1 ed art. 13, comma 2, Legge 4.11.2010 n. 183 e, nella seconda fase, trasferito al Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione.

2. La titolarità del rapporto di lavoro e finanziari resta in capo, nella prima fase, al Comune che ha disposto il comando mentre, nella seconda fase, passa all'Unione dei Comuni in seguito alle disposizioni del conferimento degli Agenti e degli addetti al coordinamento ed al controllo (Sottufficiali ed Ufficiali di Polizia Municipale). Detto personale, sin dalla prima fase (nel corso della quale conserva il proprio rapporto con il Comune di provenienza ed è funzionalmente assegnato all'Unione), può essere impiegato sul territorio degli otto Comuni senza vincolo di provenienza.

3. Condizione preliminare alla seconda fase è la costituzione, del servizio organizzazione e gestione del personale dell'Unione dei Comuni che gestirà il personale trasferito.

4. La dotazione organica inerente la gestione delle attività e delle funzioni relative al servizio associato di Polizia Locale viene definita dalla Giunta dell'Unione con apposito provvedimento, previo esperimento delle necessarie procedure di consultazione sindacale.

5. In sede di avvio della gestione associata, la dotazione organica è quella costituita dal personale a tempo indeterminato in servizio in ogni singolo Comune aderente alla presente convenzione, che sarà effettivamente destinato allo svolgimento delle attività di Polizia Locale.

6. Avuto riguardo alle disposizioni di legge che limitano i margini di manovra degli Enti Locali in materia di assunzioni a tempo indeterminato ed a quelle che ne determinano le modalità, l'Unione si attiva per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, sia a fronte della cessazione dal servizio dei dipendenti adibiti allo svolgimento delle attività di Polizia Locale per la sostituzione del personale cessato, sia per l'integrazione della dotazione organica.

Art. 9 – Beni strumentali

1. Il Corpo Unico di Polizia Locale, per l'espletamento delle attività di competenza dispone del vestiario, degli automezzi, delle attrezzature tecniche e dei beni mobili in dotazione al Servizio di Polizia Municipale di ciascun Comune, da questo ceduti all'atto della entrata in vigore della presente convenzione. Tale cessione avverrà, con riferimento alla prima fase, a titolo di comodato gratuito e, con riferimento alla seconda, a titolo definitivo. Sarà redatto un elenco dei beni ceduti con il dettaglio dei valori di acquisizione e l'eventuale debito residuo ad essi relativi. I beni di cui al precedente comma, dall'inizio della seconda fase, vengono assunti in carico dall'Unione che si fa carico degli eventuali oneri residui di ammortamento. I Comuni dovranno partecipare pro-quota in relazione al numero degli abitanti per quanto riguarda il trasferimento dei beni strumentali.

2. I beni immobili di proprietà dei singoli Comuni strumentali allo svolgimento del servizio di Polizia Locale, saranno messi a disposizione dell'Unione a titolo di comodato gratuito.

Art. 10 – Ripartizione delle spese

1. A regime le spese di funzionamento del Servizio associato di Polizia Locale, complessivamente intese, sono poste economicamente a carico della gestione associata.

2. Gli oneri di cui al comma 1, del presente articolo sono ripartiti tra i Comuni, che provvedono al corrispondente finanziamento. Fino al 31 dicembre dell'anno in corso le spese di cui sopra non potranno essere superiori a quelle sostenute da ciascun Comune all'atto dell'effettivo inizio del servizio. Dal 1.1.2012 la ripartizione delle spese sarà computata applicando un coefficiente calcolato sulla base del numero di abitanti di ciascun Comune in rapporto agli abitanti totali della Unione dei Comuni.

3. Laddove, a seguito della entrata in vigore della presente Convenzione, uno e più Comuni sostengano spese inerenti la gestione associata di Polizia Locale, tali spese verranno conteggiate quali anticipazioni in conto funzionamento della gestione associata.

Art. 11 - Proventi da sanzioni e gestione contenzioso

1. I proventi relativi alle sanzioni irrogate dal Corpo Unico di Polizia Locale vengono versati ai singoli Comuni aderenti alla presente convenzione solamente a seguito dell'effettivo incasso da parte dell'Unione.

2. I proventi derivanti dalla irrogazione di sanzioni, fino al 31 dicembre 2011, sono di competenza dei singoli Comuni nel territorio dei quali tali sanzioni saranno state irrogate. Allo scopo, i verbali di accertamento e contestazione predisposti dal Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni riporteranno gli estremi del c.c.p. di ciascun Comune.

3. I proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni, a regime, fatte salve le quote dovute o vincolate per legge o regolamento a soggetti o spese specifiche, saranno ripartite mediante applicazione del parametro ancorato al numero degli abitanti, a cui eventualmente

potranno essere applicati fattori di ponderazione.

4. Viene istituito presso l'Unione dei Comuni un unico ufficio per la gestione dell'intero contenzioso.

Art. 12 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti firmatari, con adozione, se ed in quanto necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti, nonché al Codice Civile, alle leggi in materia di Polizia Municipale, alla normativa vigente ed allo Statuto dell'Unione dei Comuni. Resta ferma la prevalenza delle norme attuali e future dello stesso Statuto dell'Unione su eventuali clausole della presente convenzione aventi contenuto difforme.

Art.13 – Disposizione transitoria

1. Nel periodo intercorrente dalla data della sottoscrizione della presente convenzione e la data del 31 dicembre 2011, dovrà essere predisposta approvata e sottoscritta dagli organi competenti una integrazione articolata alla presente convenzione ai fini di disciplinare dettagliatamente:

- a) I rapporti e le forme di consultazione tra i Sindaci e Presidente dell'Unione, tra Sindaci e Responsabile (Comandante) del Servizio associato di Polizia Locale.
- b) Rapporti tra i Comuni associati ed Unione in materia programmatica e finanziaria. Adeguata previsione a regime del timing per i trasferimenti dei fondi e previsione di eventuali penali moratorie.
- c) Disciplinare specifica del riparto dei proventi derivanti dalle sanzioni.
- d) Le forme i tempi e le clausole irrinunciabili per eventuali recessi da parte di singoli comuni o di scioglimento del servizio associato. Clausole di sicurezza e forme di ricollocazione del personale in servizio in tali casi.
- e) Le schede di rappresentazione economico finanziaria degli oneri a regime per singolo ente aderente.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo – a tenore dell'art. 16, Tab. B, del D.P.R. 642/1972 – e sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Comune di Bevagna

Il Sindaco Analita Polticchia

Comune di Campello sul Clitunno

Il Sindaco Paolo Pacifici

Comune di Castel Ritaldi

Il Sindaco Andrea Reali

Comune di Giano dell'Umbria

**Il Presidente
dell'Unione dei Comuni
Donatella Tesei**

Il Sindaco Paolo Morbidoni

Comune di Gualdo Cattaneo

Il Sindaco Andrea Pensi

Comune di Massa Martana

Il Sindaco Maria Pia Bruscolotti

Comune di Montefalco

Il Sindaco Donatella Tesei

Comune di Trevi

Il Commissario Prefettizio Prefetto Dott. Luigi Pizzi

**CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE.
INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE REPERTORIO N. 58 DEL 14.09.2011.**

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di gennaio, presso la sede dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino", con la presente convenzione in cui intervengono:

- il Comune di Bevagna, nella persona del Sindaco pro tempore Analita Polticchia autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/12/2012, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Campello sul Clitunno, nella persona del Sindaco pro tempore Paolo Pacifici autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24/04/2012, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Castel Ritaldi, nella persona del Sindaco pro tempore Andrea Reali autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2012, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Giano dell'Umbria, nella persona del Sindaco pro tempore Paolo Morbidoni, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2012, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Gualdo Cattaneo, nella persona del Sindaco pro tempore Andrea Pensi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/04/2012, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Massa Martana, nella persona del Sindaco pro tempore Maria Pia Bruscolotti, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2012, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Montefalco, nella persona del Sindaco pro tempore Donatella Tesei, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2012, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Comune di Trevi, nella persona del Commissario Prefettizio Angelo Gallo Carrabba, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 17/C.C. del 05/07/2012, esecutiva ai sensi di Legge;
- l'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino", nella persona del Presidente pro tempore Andrea Reali, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio n. 5 del 18/04/2012, esecutiva ai sensi di Legge;

PREMESSO che in data 14/09/2011 è stata stipulata la convenzione quadro per il conferimento all'unione dei comuni del servizio di polizia municipale mediante l'istituzione di un corpo unico di polizia locale tra i Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Massa Martana, Montefalco, Trevi;

CONSIDERATO che la convenzione stipulata tra i comuni aderenti repertorio n. 58 del 14.09.2011, prevede all'art. 13 "Disposizione transitoria":

1. Nel periodo intercorrente dalla data della sottoscrizione della presente convenzione e la data del 31 dicembre 2011, dovrà essere predisposta approvata e sottoscritta dagli organi competenti una integrazione articolata alla presente convenzione ai fini di disciplinare dettagliatamente:
 - a) I rapporti e le forme di consultazione tra i Sindaci e Presidente dell'Unione, tra Sindaci e Responsabile (Comandante) del Servizio associato di Polizia Locale.

- b) Rapporti tra i Comuni associati ed Unione in materia programmatica e finanziaria. Adeguata previsione a regime del timing per i trasferimenti dei fondi e previsioni di eventuali penali moratorie.
- c) Disciplinare specifica del riparto dei proventi derivanti dalle sanzioni.
- d) Le forme i tempi e le clausole irrinunciabili per eventuali recessi da parte di singoli comuni o di scioglimento del servizio associato. Clausole di sicurezza e forme di ricollocazione del personale in servizio in tali casi.
- e) Le schede di rappresentazione economico finanziaria degli oneri a regime per singolo ente aderente.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra i Comuni di Campello sul Clitunno, Bevagna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Massa Martana, Montefalco, Trevi e l'Unione dei Comuni delle "Terre dell'Olio e del Sagrantino", come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.13/bis

Forme di consultazione

In relazione al disposto dell'art.30, comma 2, della Legge 18.08.2000 n.267, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio, spetterà ai rappresentanti legali degli enti provvedere alla risoluzione delle problematiche. Viene istituita al riguardo l'organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato " Conferenza dei Sindaci" che si esprime mediante decisioni, adottate all'unanimità, costituenti atti di indirizzo politico-amministrativo. La conferenza dei Sindaci o loro delegati può riunirsi in qualsiasi momento su richiesta di uno dei Sindaci o del Presidente dell'Unione, stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi dell'ufficio comune, esamina le questioni di interesse comune, fornisce attraverso il Presidente dell'Unione direttive al servizio e verifica la rispondenza dell'azione di questo ai programmi delle rispettive amministrazioni.

Art.13/ter

Disciplina dei rapporti finanziari

Il Presidente dell'Unione dei Comuni, sentita la Giunta dell'Unione, e sulla scorta delle eventuali decisioni della " Conferenza dei Sindaci" elabora gli indirizzi programmatici che dovranno essere attuati nell'ambito della gestione associata. La Giunta dell'Unione approva il piano economico e finanziario per l'anno successivo, presentato dal responsabile del servizio entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le entrate, in termini di cassa, relative alle sanzioni al codice della strada, saranno trasferite dall'Unione ai Comuni entro il 30/6 dell'anno a cui si riferiscono ed il 31/1 dell'anno successivo. A regime, i Comuni, in ragione del piano finanziario annuale adottato, e secondo le modalità riportate all'art. 10 della presente convenzione dovranno trasferire i fondi necessari a coprire le spese alle seguenti scadenze:

- Il 50 %entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
- Il 40 % entro il 30 giugno dello stesso esercizio;
- Il saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base del rendiconto adottato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni.

Il mancato rispetto, da parte dei Comuni, dei versamenti alle date sopra indicate comporterà l'applicazione di una maggiorazione del 10% calcolata sulla quota da trasferire. La stessa andrà a beneficio delle quote a carico dei Comuni che avranno rispettato le scadenze e sarà assegnata agli stessi in modo omogeneo.

Art.13/quater

Disciplina del riparto delle risorse provenienti da sanzioni

I proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni, a regime, fatte salve le quote dovute o vincolate per legge o regolamento a soggetti o spese specifiche, saranno ripartite mediante applicazione del parametro ancorato al numero degli abitanti, a cui eventualmente potranno essere applicati fattori di ponderazione stabiliti dalla Giunta dell'Unione dei Comuni.

Sulle somme, che i Comuni dovranno corrispondere all'Unione per fare fronte alle spese del servizio ed i proventi derivanti dalle sanzioni che dovranno essere versati dall'Unione ai Comuni, potrà essere effettuata la compensazione.

Art.13/quinquies

Recesso e scioglimento

Dovranno essere trascorsi almeno tre anni dalla data effettiva di adesione al servizio in forma associata per recedere. Nel caso di recesso di un singolo Ente o più Enti, il personale originariamente trasferito dai Comuni all'Unione dovrà essere riassunto dal Comune di provenienza oltre al personale pro quota di nuova assunzione. In caso di scioglimento del Corpo Unico di Polizia Locale il personale originariamente trasferito dai Comuni all'Unione sarà ricollocato in rapporto alle percentuali di peso di ogni Comune, di norma privilegiando l'ente di provenienza, con aumento o diminuzione all'unità superiore o inferiore più prossima anche in eventuale presenza di unità part-time. Il personale trasferito conserverà lo stesso trattamento giuridico ed economico maturato al momento del trasferimento. L'Unione dei Comuni applicherà al personale gli istituti contrattuali approvati sulla base della normativa vigente.

In caso di recesso anche i beni strumentali saranno riassegnati ai Comuni. Eventuali acquisti dall'Unione in regime di servizio associato, rimarranno di esclusiva proprietà dell'Unione.

Art.13/sexies

Oneri a carico dei comuni

Gli oneri a regime per ogni singolo Ente, saranno calcolati secondo le percentuali e con le modalità riportate nel progetto. In riferimento al piano economico e finanziario da approvare dalla Giunta dell'Unione, i Comuni aderente possono proporre modifiche entro 15 giorni, trascorso tale termine il piano si intende approvato. Eventuali eccezioni o richieste di modifica proposte dai Comuni dovranno essere discusse in una apposita seduta della "Conferenza dei Sindaci" garantendo tempi idonei a non produrre criticità nella efficienza e continuità del servizio.

Gli oneri pro quota posti a carico delle Amministrazioni stabilite a norma della convenzione dovranno essere dimensionate in rapporto a funzioni e servizi sostanzialmente omogenei. Eventuali servizi aggiuntivi o specifici, richiesti dalle singole amministrazioni saranno quantificate dal Responsabile del servizio e poste a carico delle amministrazioni richiedenti.

Art.13/septies

Procedure amministrative

L'avvio del servizio in capo all'Unione dei Comuni, ai sensi dell'art. 6 della convenzione, tenuto conto delle possibili diverse situazioni amministrativo-istituzionali dei Comuni già firmatari della convenzione, potrà avvenire anche in forma progressiva mediante l'approvazione degli atti amministrativi assunti dai competenti organi in capo ai Comuni ed all'Unione, afferente al trasferimento definitivo ed integrale della funzione e/o servizio, del personale assegnato e dei beni strumentali nelle forme previste dall'art. 8 della convenzione sottoscritta.

Art. 13/octies

Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16, Tab.B, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Comune di Bevagna
Il Sindaco Analita Polticchia

Il Presidente
dell'Unione dei Comuni
"Terre dell'olio e del sagrantino"
Andrea Reali

Comune di Campello sul Clitunno
Il Sindaco Paolo Pacifici

Comune di Castel Ritaldi
Il Sindaco Andrea Reali

Comune di Giano dell'Umbria
Il Sindaco Paolo Morbidoni

Comune di Gualdo Cattaneo
Il Sindaco Andrea Pensi

Comune di Massa Martana
Il Sindaco Maria Pia Bruscolotti

Comune di Montefalco
Il Sindaco Donatella Tesei

Comune di Trevi
Il Commissario Prefettizio Angelo Gallo Carrabba